

R.G. n. 115/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 11 l. n. 3/2012

Il Giudice designato,

letto il ricorso depositato il 12.02.2019 dalla società Pubblimoda s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Paola (CS) alla Via S. Agata n. 71;

rilevato che la società ha depositato proposta di accordo per la ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9 legge n. 3/2012;

rilevato che sussiste la competenza del Tribunale di Paola, nel cui circondario è sita la sede principale del debitore ai sensi dell'art. 9 c. 1 legge n. 3/2012;

rilevato che la società non ha i requisiti dimensionali per l'applicazione a suo carico di una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 267/1942;

rilevato che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) l. n. 3/2012 in forza del quale la proposta è inammissibile se il debitore ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al presente capo;

considerato, infatti, che questo Giudice ritiene di aderire ad una interpretazione estensiva della norma, nel senso che la preclusione ivi contemplata opera solo ove vi sia stata l'apertura della procedura e questa abbia avuto esito positivo (orientamento che trova ora conferma nel nuovo codice sull'insolvenza);

rilevato che sussiste la condizione oggettiva del sovraindebitamento in quanto la Pubblimoda s.r.l. per come esposto nella relazione del professionista designato dall'OCC, ha una consistenza debitoria pari ad € 129.477,18, derivante per lo più dall'incapacità di pagare i fornitori;

rilevato che come evidenziato anche dal professionista designato dall'OCC le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire nella crisi che ha investito il settore dell'abbigliamento e dunque al calo delle vendite;

rilevato che la proposta mira a soddisfare i creditori mediante la continuazione dell'attività aziendale e in particolare mediante i ricavi delle vendite stimati in € 55.703,16 per l'anno 2018, in € 58.488,32 per l'anno 2019, in € 64.337,15 per l'anno 2020, in € 70.770,86 per l'anno 2021 e, infine, in € 77.847,95 per l'anno 2022;

rilevato altresì che la società si è prefissa di abbattere i costi attraverso lo smaltimento della merce in magazzino nonché con il minor acquisto di merce ulteriore e di non effettuare ulteriori investimenti in attrezzature e beni strumentali;

rilevato che la proposta è stata comunicata ai creditori;

rilevato che sono pervenute espressioni di voto favorevole da parte di tre creditori, ossia dalle società Liolà S.r.l., Xanadu S.p.A. e Fast 2 S.r.l.;

rilevato che la mancata espressione del voto da parte degli ulteriori creditori equivale a silenzio-assenso;

considerato che l'accordo può essere omologato essendo stata raggiunta una percentuale di consensi superiore al 60%;

considerato che il professionista ha confermato la fattibilità della proposta e del piano;



letto l'art. 11 legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Pubblimoda s.r.l.
in persona del legale rappresentante p.t.;

Dispone la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Paola;

Dispone la trascrizione del decreto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché sul Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio;

Dispone che il professionista vigili sull'esatta esecuzione dell'accordo come omologato.

Paola, 28.03.2019

Il Giudice
Marta Sodano

